



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO

ORDINANZA n° (*) /2025

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

Rilievi ed indagini sedimentologiche, biologiche e archeologiche - Lavori per la difesa del litorale - Comune di Barcellona P.G.

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

VISTA la nota prot. n. 15220 in data 17/03/2025 del Comune di Barcellona P.G. (ME), assunta a prot. n. 6360, e la successiva nota integrativa, con la quale lo stesso ha richiesto l'emissione di ordinanza per la regolamentazione del traffico navale nel tratto di mare, meglio individuato nell'allegato stralcio cartografico, per l'esecuzione di rilievi ed indagini sedimentologiche, biologiche e archeologiche nell'ambito della programmazione dei lavori per la difesa del tratto di litorale compreso tra la foce del Torrente Termini e il Torrente Longano del Comune di Barcellona P.G, la cui esecuzione è stata affidata alla società "Geo Bio Team Group S.r.l.", che opererà con la M/B "PIPP0", iscritta al n. 3973 dei RR.NN.MM. e GG. di Palermo, e alla Società "Poseidon Soc. Cooperativa" che impiegherà la M/B "SANTIAGO II", iscritta al n. 1794 dei RR.NN.MM. e GG. di Milazzo;

VISTA l'istanza del Comune di Barcellona P.G. prot. n. 69050 del 26/12/2024 intesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 30 C.N., per l'occupazione dello specchio acqueo individuato per eseguire le indagini batimetriche finalizzate alla progettazione dei lavori per la difesa del litorale di Barcellona P.G. nel tratto tra il torrente Termini e il torrente Longano codice RENDISI 9IRA10/G1. C.I.G.: 8174778835 - CUP: H67B15000390006;

VISTA l'autorizzazione della Regione Sicilia n. 32 del 21/02/2025 e lo stralcio cartografico del sito d'interesse;

VISTO Il nulla osta prot. 096/25 del 14/04/2025 di MARISTAT;

VISTO Il nulla osta prot. 3279 del 19/03/2025 di MARIDROGRAFICO GE;

VISTO il nulla osta rilasciato dal MARISICILIA protocollo n° 10377 del 15/04/2025;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 28, 29, 30, 50, 62, 68, 71, 75, 81, del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare l'incolumità delle persone e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di

assicurare il regolare svolgimento dell'attività sopracitata;

RITENUTO necessario emanare norme che, per i soli profili di competenza dell'Autorità marittima, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, disciplini l'attività in parola;

VISTI gli atti d'Ufficio;

R E N D E N O T O

che dal giorno **05/05/2025** al giorno **06/07/2025** le MM/BB "PIPPO" e "SANTIAGO II", meglio individuate in premessa, effettueranno rilievi ed indagini sedimentologiche, biologiche e archeologiche, nello specchio acqueo meglio indicato nell'allegato stralcio planimetrico che fa parte integrante della presente ordinanza.

Le suddette imbarcazione utilizzate per le attività di cui sopra sono da considerarsi come "UNITÀ CON DIFFICOLTÀ DI MANOVRA".

Per quanto sopra:

O R D I N A

Articolo 1

Nel periodo sopraindicato, nella zona interessata dalle operazioni in parola sono interdette la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale estranea ai lavori in questione, la pesca, la balneazione, nonché ogni altra attività di superficie o subacquea, comunque connessa con l'uso del mare. **È fatto obbligo alle navi ed ai natanti in transito di tenersi ad una distanza di almeno 200 metri dai mezzi operanti**, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione. I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera e di tutte le forze di polizia nonché dei Vigili del Fuoco e di soccorso, in ragione dei rispettivi uffici.

Articolo 2

Le unità navali di cui al rende noto dovranno essere considerate "NAVE CON DIFFICOLTÀ DI MANOVRA", così come previsto dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e, pertanto, dovranno mostrare i segnali previsti dal suddetto Regolamento.

Dovranno inoltre porre in essere tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie ai fini della sicurezza delle operazioni, della tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, curando il puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti in materia.

Articolo 3

E' fatto obbligo alle due Società armatrici dei mezzi navali di cui al "rende noto", di comunicare all'Autorità marittima:

- il punto di contatto dei rispettivi responsabili presenti a bordo delle unità impegnate nell'attività in parola;

- le date effettive di inizio e fine attività, **che dovranno svolgersi solo in orario diurno**, nonché eventuali varianti, ritardi o sospensione dell'attività rispetto al cronoprogramma comunicato.

Ai rispettivi comandi di bordo delle unità impiegate nell'attività è fatto obbligo di comunicare giornalmente senza ritardo, all'Autorità marittima:

- l'inizio e la fine dell'attività giornaliera;
- le intenzioni per le successive ventiquattro ore nonché eventuali variazioni del programma che potranno intervenire nel caso di imprevisti, condizioni meteo-marine avverse o eventuali pregiudizi derivanti dall'attività svolta;
- in tempo reale, le posizioni e le caratteristiche di eventuali segnalamenti/attrezzature temporaneamente lasciate in mare.

Articolo 4

Per tutto quanto non indicato sulla presente Ordinanza, la Soc. Geo Bio Team Group S.r.l. e Poseidon Soc. Cooperativa dovrà fare espresso richiamo a quanto disposto da Marisicilia e Maridrografico con i relativi NN.OO. citati in premessa.

Articolo 5

I contravventori delle norme contenute nella presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose, derivanti dal loro illecito comportamento e, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Se conduttori di un'unità da diporto incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Articolo 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale Guardia Costiera di questo Comando.-

Milazzo, *(data di sottoscrizione con firma digitale)*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F. (CP) Alessandro SARRO

Documento elettronico firmato digitalmente
(D. Lgs. 07/03/2005, n° 82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
ALESSANDRO SARRO
In Data/On Date:
venerdì 2 maggio 2025 07:54:19

STRALCIO CARTOGRAFICO DELL'AREA INTERESSATA ALLE INDAGINI E RILIEVI SEDIMENTOLOGICHE, BIOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE

Vertice	Sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 4326)		Sistema di riferimento WGS84-UTM-33N (EPSG: 32633)	
	Latitudine	Longitudine	Nord (m)	Est (m)
1	38° 10' 23,806" N	15° 11' 23,615" E	4225058,042	516632,801
2	38° 10' 13,942" N	15° 11' 37,151" E	4224754,706	516962,7868
3	38° 9' 22,381" N	15° 10' 43,081" E	4223162,926	515650,242
4	38° 9' 29,949" N	15° 10' 31,306" E	4223395,62	515363,2326

